

Sul rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per un impianto integrato di recupero e valorizzazione di rifiuti urbani non pericolosi (*revamping*)

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. V 15 febbraio 2023, n. 2693 - Spagnoletti, pres.; Arata, est. - Mercanti ed a. (avv. Palombi) c. Regione Lazio - Direzione Capitale Naturale Parchi e Aree Protette (avv. Privitera) ed a.

Ambiente - Autorizzazione integrata ambientale (AIA) per un impianto integrato di recupero e valorizzazione di rifiuti urbani non pericolosi - Rinnovo.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

1. Con il presente ricorso e successivi motivi aggiunti le persone fisiche, associazioni ambientaliste e cittadini in epigrafe indicati hanno impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi (e i relativi atti endoprocedimentali) prodromica al rilascio del riesame/rinnovo dell'A.I.A. relativa al *revamping* dell'impianto integrato di recupero e valorizzazione di rifiuti urbani non pericolosi localizzato nel Comune Roma, Via Rocca Cencia, 301.

Si sono costituite in giudizio le amministrazioni interessate, depositando documentazione e controdeducendo a quanto sostenuto negli atti di ricorso.

In estrema sintesi i ricorrenti hanno lamentato la scelta dell'Amministrazione di procedere ad aggiornamento e rinnovo dell'AIA già in possesso della società per quel sito, anziché alla sottoposizione a VIA nonostante la natura sostanziale delle modifiche apportate all'impianto.

Gli stessi ricorrenti hanno, quindi, eccepito l'illegittimità del procedimento avviato nonché del provvedimento conclusivo, anche alla luce del tenore dei pareri resi nel corso della conferenza di servizi.

Questi non avrebbero avuto contenuto favorevole *sic et simpliciter*, ma sarebbe stati condizionati da particolari prescrizioni.

Tale circostanza avrebbe dovuto contribuire a considerare sostanziale la modifica imposta all'impianto e, quindi, determinarne la sottoposizione a VIA.

Pertanto, l'Amministrazione avrebbe emanato il provvedimento conclusivo in assenza di una esatta e completa attività istruttoria.

2. Il ricorso e i successivi motivi aggiunti sono infondati per le ragioni che seguono.

2.1. L'errato assunto da cui muovono i ricorrenti si fonda sulla asserita dicotomia fra la modifica sostanziale dell'impianto e la VIA: invero i ricorrenti fanno conseguire la necessità che si procedesse a nuova valutazione di impatto ambientale dalla circostanza che l'impianto sia stato investito da modifiche sostanziali.

Tale assunto non può invece essere condiviso.

Deve essere osservato, invero, che in tema di protezione dell'ambiente e autorizzazioni in materia ambientale, la valutazione di impatto ambientale si sostanzia in una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socio-economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa c.d. *opzione-zero*.

La funzione della VIA è preordinata alla salvaguardia dell'habitat nel quale l'uomo vive, che assurge a valore primario ed assoluto, in quanto espressivo della personalità umana attribuendo ad ogni singolo un autentico diritto fondamentale, di derivazione comunitaria.

In questo senso, la VIA si differenzia dall'AIA, che incide sugli aspetti gestionali dell'impianto e sostituisce, con un unico titolo abilitativo, tutti i numerosi titoli che erano invece precedentemente necessari per far funzionare un impianto industriale inquinante, assicurando così efficacia, efficienza, speditezza ed economicità all'azione amministrativa nel giusto temperamento degli interessi pubblici e privati in gioco (cfr. Cons. Stato, Sez. II, n. 2949 del 12 aprile 2021).

Da ciò deriva che il procedimento per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e quello per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) sono preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi (Cons. Stato, Sez. V, 6 luglio 2016, n. 3000; id., 26 gennaio 2015, n. 313).

Nel caso in esame, l'impianto è stato oggetto di *revamping*, intervento che consiste in un ammodernamento dell'impianto e modernizzazione della tecnica di trattamento dei rifiuti; esso, per definizione, riguarda strutture già esistenti e in attività ed è teso a migliorare la capacità dell'impianto e le sue prestazioni, rappresentando, sovente, un *target* di ottimizzazione dei risultati, anche in termini di rapporto costi/benefici.

In seguito a *revamping*, quindi, l'attività dell'impianto non risulta strutturalmente alterata ma, appunto, ammodernata.

Le considerazioni che procedono permettono di ritenere che tale attività sia stata correttamente valutata in regime di AIA,

escludendo la necessità di procedere a rilascio di nuova VIA, trattandosi di attività volta a incidere sulle modalità tecniche e gestionali dell'impianto e sul suo ammodernamento e non invece a determinare l'incremento delle sue esternalità negative.

Il *revamping*, infatti, non prevede incrementi quantitativi, né nuovi codici CER da autorizzare, ma esclusivamente un ammodernamento complessivo dell'impianto e pertanto non ricade in nessuna delle fattispecie indicate nell'allegato III o allegato IV alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ovvero da dover sottoporre preliminarmente a nuova verifica di assoggettabilità a VIA e/o a VIA.

2.2. Quanto alla rilevanza del regime delle "prescrizioni" nella valutazione di legittimità del provvedimento amministrativo finale, deve essere evidenziato che esse non valgono a invalidarne o revocare in dubbio la validità e efficacia, in particolare laddove si tratti di prescrizioni aventi contenuto generale.

Senz'altro illegittima è l'AIA che contenga prescrizioni d'obbligo su elementi progettuali, in quanto trasferisce all'esterno del procedimento la valutazione e la definizione di parti progettuali che invece dovevano esser già apprezzate *ab interno*, così capovolgendo finanche la stessa *ratio* formale e sostanziale di simili atti, che intendono per l'appunto valutare *ex ante* (e non già *ex post*) l'impatto ambientale e dunque saggiare in qual modo l'attività d'autorizzarsi possa inserirsi e con quali accorgimenti e mitigazioni in un dato "contesto ambientale" (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 23 settembre 2021, n.1387).

Non appare, invece, illegittima l'AIA che contenga prescrizioni d'obbligo che si aggiungano – attenendo esclusivamente alla fase esecutiva – ad un progetto completo e vagliato in seno alla conferenza di servizi, come avvenuto nel caso in esame.

2.3. Quanto, infine, alla verifica nel merito della compatibilità ambientale del progetto di *revamping*, deve essere evidenziato che la relativa valutazione e determinazione è resa sulla base di oggettivi criteri di misurazione e permeata da profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse dell'esecuzione dell'opera; apprezzamento che è sindacabile dal Giudice Amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l'istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato e risulti perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all'Amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14 ottobre 2020, n.6212).

È per le ragioni che precedono che il ricorso e i seguenti motivi aggiunti devono essere rigettati.

La natura e complessità della controversia consentono la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, rigetta il ricorso e i motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)